CAMERA DEI DEPUTATI N. 609

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PIRO

Disciplina dell'impiego di alcool metilico

Presentata il 7 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I fatti criminosi di sofisticazione del vino con alcool metilico hanno turbato profondamente l'opinione pubblica e stanno producendo danni incalcolabili all'economia nazionale.

L'alcool metilico, generalmente ottenuto per sintesi da idrocarburi, è un prodotto fortemente tossico, sia per ingestione sia per inalazione dei vapori. Per questo suo elevato grado di pericolosità, l'impiego dell'alcool metilico è stato oggetto di severe norme restrittive, che ne limitavano l'uso a specifiche destinazioni industriali, con rigorosi controlli fiscali.

Con la legge 28 luglio 1984, n. 408 – in sede di conversione del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232 – l'alcool metilico, unitamente agli alcoli propilico e isopropilico, è stato sottratto ad ogni gravame fiscale; di conseguenza è caduta ogni forma di controllo sulla produzione e sul commercio di tali alcoli.

Ma l'articolo 3-*bis* introdotto dalla citata legge n. 408 del 1984 disciplina rigorosamente l'impiego dell'alcool metilico; è altrettanto vero che tale disciplina è priva di ulteriori sanzioni penali rispetto a quelle di natura generale.

È pertanto indispensabile che una specifica disposizione di legge, oltre che scoraggiare l'impiego fraudolento di tale alcool attraverso i rigorosi controlli connessi, contempli adeguate sanzioni penali per il grave reato.

L'unita proposta di legge soddisfa tali esigenze e introduce, anche per gli alcoli propilico e isopropilico, certamente non tossici come il metilico, e tuttavia meno affidabili, sotto l'aspetto sanitario, dell'alcool etilico, il divieto di impiego negli usi per il corpo umano.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È vietato l'impiego degli alcoli metilico, propilico e isopropilico nella produzione di alimenti e bevande, profumerie alcoliche, cosmetici e prodotti di igiene personale, medicinali, disinfettanti, essenze naturali e sintetiche e, in generale, di prodotti destinati agli usi per il corpo umano. È altresì vietato l'impiego di alcol metilico come solvente per colori e vernici, adesivi, mastici e sigillanti, inchiostri, prodotti di uso domestico, ad eccezione delle quantità utilizzate per la denaturazione dell'alcol etilico e delle tolleranze e deroghe espressamente previste dalle leggi speciali applicabili ai prodotti considerati.

2. L'alcol metilico deve essere imballato ed etichettato in conformità a quanto per esso previsto dalle norme di attuazione della legge 29 maggio 1974, n. 256, concernente la classificazione e la disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e preparati pericolosi; la sua detenzione e il suo commercio sono inoltre subordinati alle prescrizioni concernenti il commercio delle sostanze velenose di cui agli articoli 146 e 147 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

ART. 2.

1. Chiunque contravviene alle disposizioni previste nell'articolo 1, è punito con l'arresto da tre a dieci anni e con l'ammenda da lire cento milioni a lire trecento milioni, salvo che il fatto costituisca più grave reato. È comunque disposta la confisca degli impianti.

ART. 3.

1. Le imprese produttrici di alcool metilico, propilico e isopropilico sono tenute a trasmettere alle autorità competenti per la vigilanza sanitaria e al sindaco del comune di residenza dell'impresa acquirente copia dei contratti stipulati. Le imprese che acquistino tali materiali sono tenute ad indicare alle stesse autorità modalità ed usi delle partite acquistate. Viene disposta l'immediata confisca degli impianti delle imprese che violino la presente disposizione, oltre alle sanzioni previste per più gravi reati.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.